



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

CITTÀ DI BORGOSIESIA

Comune gemellato con Roccaraso (AQ)

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE (L.R. n. 3/2010 e suoi Regolamenti Attuativi e s.m.i.)

E' indetto, ai sensi e per gli effetti della legge regionale Piemonte del 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., un bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della medesima.

Ambito territoriale

Questo bando generale è riferito all'ambito territoriale n. 30 costituito dai Comuni di AILOCHE, ALAGNA VALSESIA, ALBANO VERCELLESE, ALICE CASTELLO, ALTA SERMENZA, ARBORIO, ASIGLIANO VERCELLESE, BALMUCCIA, BALOCCO, BIANZE', BOCCIOLETO, BORGO D'ALE, BORGO VERCELLI, BORGOSIESIA, BURONZO, CAMPERTOGNO, CAPRILE, CARCOFORO, CARESANA, CARESANABLOT, CARISIO, CASANOVA ELVO, CELLIO CON BREIA, CERVATTO, CIGLIANO, CIVIASCO, COLLOBIANO, COGGIOLA, COSTANZANA, CRAVAGLIANA, CREVACUORE, CROVA, DESANA, FOBELLO, FORMIGLIANA, GATTINARA, GHISLARENGO, GIFFLENGA, GREGGIO, GRIGNASCO, GUARDABOSONE, LAMPORO, LENTA, LIGNANA, LIVORNO FERRARIS, LOZZOLO, MOLLIA, MONCRIVELLO, MOTTA DE' CONTI, OLCENENGO, OLDENICO, PERTENGO, PEZZANA, PILA, PIODE, PORTULA, POSTUA, PRAROLO, PRATO SESIA, PRAY, QUARONA, QUINTO VERCELLESE, RASSA, RIMELLA, RIVE, ROASIO, ROMAGNANO SESIA, RONSECCO, ROSSA, ROVASENDA, SALASCO, SALI VERCELLESE, SAN GERMANO VERCELLESE, SAN GIACOMO VERCELLESE, SANTHIA', SCOPA, SCOPELLO, SERRAVALLE SESIA, SOSTEGNO, STROPPIANA, TRICERRO, TRONZANO VERCELLESE, VALDUGGIA, VARALLO, VERCELLI, VILLARBOIT, VILLATA, VINZAGLIO, VIVERONE, VOCCA

Requisiti per partecipare al bando

(da possedere alla data di pubblicazione del Bando)

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando:

- 1) I cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea;
- 2) I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione europea se regolarmente soggiornanti in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione che svolgono una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (quest'ultimo da dimostrare con titolarità di Partita Iva, sorretta da riscontro documentale comprovante lo svolgimento dell'attività), ai sensi dell' articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), o sono titolari di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

Il richiedente deve essere residente o prestare attività lavorativa esclusiva o principale nel territorio regionale, o essere iscritto all'AIRE. Il richiedente deve comunque essere residente o prestare attività lavorativa in uno dei comuni dell'ambito territoriale alla data di pubblicazione del bando. Il richiedente e gli altri componenti il nucleo, come definito all'art. 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti, previsti dall'art. 3 della stessa legge regionale:

a) non essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), o all'estero nello Stato di nazionalità.

E' fatta salva la titolarità di diritti reali su alloggio inagibile in base alla certificazione rilasciata dal Comune oppure sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal giudice dell'esecuzione ovvero assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;

b) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

c) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;

d) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;

e) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale e non esserlo stato nei dieci anni precedenti;

f) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

g) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a € 24.976,88 e di un patrimonio mobiliare e immobiliare registrato non superiore ai limiti stabiliti dal regolamento di cui all' art. 19, comma 2.

Appartenenti alle Forze dell'ordine e ai Vigili del fuoco

Gli appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b (residenza nell'ambito territoriale) e lettera i (indicatore della situazione economica), della legge regionale medesima.

Definizione di nucleo richiedente

La domanda di partecipazione al presente bando è presentata dal richiedente in nome e per conto dell'intero nucleo richiedente, come definito dall'articolo 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Per nucleo richiedente si intende, quindi, quello composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.

Determinazione del canone di locazione

Agli alloggi di edilizia sociale assegnati a seguito del presente bando sarà applicato un canone di locazione determinato ai sensi del "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011 e pubblicato sul Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011.

Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione al Bando

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate sugli appositi moduli disponibili:

- a) Online sul sito istituzionale del Comune di Borgosesia <https://comune.borgosesia.vc.it>;
- b) In formato cartaceo presso l'Ufficio Protocollo/segreteria (primo piano) del Comune di Borgosesia, Piazza Martiri n. 1.

E' possibile richiedere assistenza alla compilazione della domanda, durante le apposite sessioni dedicate, previo appuntamento da concordare con l'Ufficio Segreteria (piano primo) al numero di telefono 338/5770661.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate **entro e non oltre le ore 12.00 del 4 aprile 2025,**

E' consentito l'inoltro delle domande con le seguenti modalità:

- a) consegna a mano (da preferire, data la complessità delle condizioni richieste ai fini della corretta presentazione della domanda) presso l'Ufficio Segreteria (piano primo), previo appuntamento telefonico al numero sopra indicato;
- b) tramite PEC inoltrata al seguente indirizzo: protocollo.cert@ruparpiemonte.it
- c) tramite raccomandata A/R all'indirizzo dell'Ufficio Protocollo del Comune di Borgosesia – Piazza Martiri 1 – 13011, Borgosesia;

La domanda, in forma cartacea, dovrà essere corredata da apposita marca da bollo del valore di euro 16,00; la domanda inviata tramite PEC dovrà essere corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio di assolvimento dell'imposta di bollo.

Per i lavoratori emigrati all'estero, il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni.

Documentazione

Alla domanda di partecipazione al presente bando devono essere allegati i documenti, le certificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà indicati nella modulistica fornita dal Comune.